

trasportare le acque del torrente Sarca verso le centrali idroelettriche che alimenta —:

se il Ministro sia a conoscenza di quali interventi di manutenzione vengono svolti e con quale cadenza alle condotte forzate e canali di raccolta delle acque del torrente Sarca in Trentino;

quale e quando sia avvenuto l'ultimo controllo e l'ultimo intervento di manutenzione su questo complesso e delicato sistema;

quale grado di sicurezza sia possibile assicurare alla popolazione che risiede nelle zone interessate da queste condotte forzate e canali di raccolta delle acque del torrente Sarca. (5-08870)

Interrogazione a risposta scritta:

BONITO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le città di Cerignola e Foggia sono collegate dalla strada statale n. 16;

è questa, arteria di grande importanza, interessata da un traffico intensissimo;

la tratta in discussione, inoltre, interessa direttamente, oltre ai due centri maggiori, altri cinque comuni;

annualmente si contano su tale percorso autostradale un numero elevatissimo di incidenti, molti dei quali mortali;

L'Anas ha predisposto progetti di raddoppio dell'arteria stradale ed i relativi lavori, nel tratto tra Foggia e Cerapelle, ebbero inizio, per essere poi interrotti a causa del fallimento della società appaltatrice;

il Ministero in più occasioni ha assunto l'impegno di reperire le risorse necessarie al finanziamento dei lavori di raddoppio;

nel piano triennale di interventi per opere stradali da realizzare nella regione Puglia nel periodo 2001-2003 l'opera in parola non risulterebbe inserita;

nel piano triennale, infatti, risulterebbero inserite altre opere stradali, clamorosamente meno importanti del tratto Cerignola-Foggia della strada statale 16 e tutte insistenti nel bacino elettorale di diretto interesse del presidente della giunta regionale della Puglia —:

quali informazioni certe è in grado di fornire il Governo sull'argomento;

quali provvedimenti intenda adottare per contrastare un disegno politico ed amministrativo clamorosamente confligente con gli interessi generali;

quali provvedimenti intenda adottare per far valere i criteri di buona amministrazione, con riferimento particolare a quello della immediata cantierabilità dei lavori, applicabile ai lavori di ampliamento della strada statale 16 e non ad altre opere inserite nel piano triennale. (4-34281)

* * *

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interrogazione a risposta orale:

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) ha previsto l'equiparazione degli stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno o permesso di soggiorno, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale;

la disposizione innovativa, pertanto, riconosce il diritto all'assegno sociale anche agli immigrati ultrasessantacinquenni

titolari sia di carta di soggiorno che di permesso di soggiorno della durata superiore ad un anno;

con circolare Inps n. 82 del 21 aprile 2000, emanata per spiegare alle amministrazioni periferiche le modalità operative per la concessione della prestazione, l'Istituto, nel chiarire che l'assegno sociale ha decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque da data non anteriore al 27 marzo 1998 ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, precisava che nei riguardi dei titolari di permesso di soggiorno l'assegno deve essere erogato fino alla data di scadenza del permesso, salvo proroga in caso di rinnovo, diversamente dai titolari della carta di soggiorno, per i quali, invece, non si prevede una data di scadenza dell'assegno;

la legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), intervenendo a modifica della succitata disposizione, ha disposto, all'articolo 80, comma 19, che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi (...) agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno, escludendo, pertanto, i titolari di permesso di soggiorno;

con il recente messaggio n. 47 del 2 febbraio 2001, l'Inps, nel ricordare che « l'applicazione della disposizione era stata sospesa stante l'esigenza, emersa in sede ministeriale, di sottoporre la problematica ad un ulteriore approfondimento » e che la questione è ora risolta con l'entrata in vigore del citato articolo 80, comma 19, della legge finanziaria 2001, precisa che le domande di assegno sociale presentate a partire dal 1° gennaio 2001 da titolari di permesso di soggiorno di durata superiore all'anno devono essere pertanto respinte, facendo riserva di ulteriori istruzioni riguardo la retroattività delle disposizioni contenute nell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000;

quale sia il numero di assegni sociali erogati dal 1998 ad oggi in favore di cit-

tadini extracomunitari, suddiviso per regione e per titolarità di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. (3-06949)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 26 febbraio 2001 a Torino i lavoratori della Comau Stampi del gruppo Fiat hanno deciso le iniziative di lotta contro la decisione aziendale di mandare in cassa integrazione a zero ore, per 3 mesi, 170 lavoratori sul totale di 550 occupati;

secondo i sindacati dei lavoratori la scelta aziendale di avviare la cassa integrazione a zero ore senza rotazione, va letta come la costruzione di una vera e propria « lista di proscrizione » che preannuncia un futuro assai prossimo di pesantissime ristrutturazioni;

aumenta così ogni giorno di più la preoccupazione, sul versante della salvaguardia dei posti di lavoro, circa la politica del gruppo Fiat —:

quali urgentissime iniziative intenda assumere al fine di garantire i livelli occupazionali alla Comau Stampi di Torino e di comprendere le reali strategie del gruppo Fiat tenuto conto dell'evidente politica di razionalizzazione del settore dell'auto che ha già comportato tagli di spesa e forti licenziamenti da parte di Mitsubishi ed una serie di preoccupanti dichiarazioni da parte di Daimler-Chrysler. (4-34279)

PENNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Clara Taverna dipendente del comune di Alessandria, nata il 18 maggio 1951 ha presentato domanda (accolta in data 3 ottobre 1996) di accedere alla

pensione con decorrenza 1° gennaio 1998, essendo in possesso dei seguenti requisiti:

al 31 dicembre 1992 anzianità di servizio pari a: 24 anni e 7 mesi;

al 31 dicembre 1995 anzianità di servizio pari a: 27 anni e 7 mesi;

al 31 dicembre 1997 anzianità di servizio pari a: 29 anni e 7 mesi;

per effetto del decreto 3 novembre 1997, n. 375 — che ha disposto la sospensione delle norme di legge che consentivano il pensionamento anticipato — la signora è stata trattenuta in servizio;

il 15 giugno 1999, con determinazione dirigenziale n. 2854 viene disposto il collocamento a riposo della signora con decorrenza 1° aprile 2000;

in data 8 marzo 2000 il comune di Alessandria sottopone quesito all'Inpdap di Alessandria rispetto ai requisiti necessari per il collocamento a riposo. L'Inpdap di Alessandria risponde in data 22 marzo 2000 che « il decreto interministeriale del 30 marzo 1998 individua quali destinatari della "finestra" del 1° aprile 2000, tutti coloro che al 31 dicembre 1997 potevano vantare una anzianità contributiva inferiore ai 30 anni unitamente ad una età anagrafica pari a 52 anni ». Concludendo che la signora Taverna non poteva usufruire della « finestra » del 1° aprile;

in seguito a tale quesito il comune di Alessandria, con determina del 27 marzo 2000 revoca il collocamento a riposo;

in risposta ad un quesito inviato dall'Inca-Cgil di Alessandria, l'ufficio 1 normativa dell'Inpdap di Roma sostiene che la signora Clara Taverna avrebbe potuto conseguire il diritto a pensione entro il 1998, con decorrenza del trattamento dal 1° gennaio 1999 in quanto non in possesso al 31 dicembre 1997 del requisito contributivo dei 30 anni. In altra risposta ad altro quesito simile l'Inpdap cita a sostegno di questa tesi l'articolo 3 della legge n. 274 del 1991;

anche la circolare Inpdap 3 aprile 1998, n. 21 richiama la legge n. 274 del 1991, infatti: « I requisiti minimi contributivi richiesti al 31 dicembre 1997, necessari per l'accesso al trattamento di quiescenza secondo le scadenze soprariportate, si considerano raggiunti applicando le disposizioni in materia di arrotondamenti previsti dall'articolo 3 della legge n. 274 del 1991 »;

tuttavia l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità) dispone:

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 (...):

a) gli aumenti di periodi di servizio (...);

b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto;

questa è l'unica disposizione legislativa che interviene — e con decorrenza 1° gennaio 1998 — sui meccanismi di arrotondamento ai fini del diritto al pensionamento. Infatti, l'articolo 3 della legge n. 274 del 1991 interviene esclusivamente ai fini della misura del trattamento di quiescenza —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro per chiarire in maniera definitiva il diritto alla pensione della signora Clara Taverna;

quale sia la valutazione del Ministro in ordine al fatto che possa una circolare di un ente di previdenza determinare del tutto autonomamente la portata di un articolo di legge intervenendo sul diritto all'accesso alla pensione. (4-34295)

MARENCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

tra meno di un mese scadrà l'ultima proroga della cassa integrazione per circa

2038 ex dipendenti delle ex case di cura riunite di Bari;

oltre a questa drammatica vicenda che si trascina da anni tra promesse di risoluzioni e soluzioni tampone provvisorie mai trasformatesi in provvedimenti concreti e definitivi, vi sono le note non meno drammatiche di analoghe situazioni di precarietà nel lavoro rappresentate dalla manifattura tabacchi che chiuderà a fine giugno di quest'anno (450 posti di lavoro) dalla Telecom in crisi, dalle ex officine calabresi, dal ministero delle finanze (il cui Centro servizi delle imposte dirette chiuderà a breve) ed altre come nelle piccole imprese commerciali soffocate dalla grande distribuzione;

i livelli della disoccupazione a Bari, nella provincia e nella Puglia hanno superato i limiti di guardia, pur nella consapevolezza che ci si trova alla fine della legislatura —:

se ritenga di poter predisporre nell'immediato, almeno qualche provvedimento finalizzato ad ottenere un'ennesima proroga della cassa integrazione per i dipendenti delle ex case di cura riunite e contestualmente indicare alle istituzioni interessate intraprendere iniziative sul territorio affinché lo stesso annoso problema trovi almeno parziale ma definitiva soluzione. (4-34302)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 imponeva a coloro che intendessero operare tagli di bosco in zone soggette a vincolo idrogeologico l'obbligo di inoltrare richiesta al Sindaco il quale, per

poter rilasciare il nulla osta a detti tagli, avrebbe dovuto a sua volta ottenere il placet della competente Commissione del comune, dell'Autorità di Bacino, del Corpo forestale dello Stato, della Sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione;

la regione Liguria ha già vigenti una legge forestale e un regolamento di massima e di polizia forestale che regolano in maniera dettagliata e mirata tutte le forme di governo e sfruttamento dei boschi;

il summenzionato iter burocratico, in base alla gerarchia delle Fonti prevalente su quello dettato dalla concernente normativa regionale, risultava estremamente farraginoso stante la necessità di ottenere addirittura cinque visti per tagliare un albero;

pertanto, al riguardo, il cittadino non poteva che essere disincentivato ad operare;

il taglio dei boschi nella nostra regione, soprattutto di quelli cedui, è necessario non solo per l'economia delle zone montane ma, soprattutto, per la salvaguardia dell'intero territorio montano e per la prevenzione dei tristemente noti fenomeni alluvionali la cui crescente frequenza è dovuta proprio all'abbandono delle zone collinari e montane lasciate a una generale e inarrestabile incuria;

a seguito delle proteste dei comuni maggiormente coinvolti nonché della stessa regione Liguria, la norma di cui trattasi è stata finalmente abrogata —:

come possa essere possibile andare incontro a simili cantonate e applicare con scandalosa superficialità a tutti i territori alluvionati del Nord un provvedimento pensato *ad hoc* per una situazione specifica come quella di Sarno;

quali siano gli intendimenti del Governo a fronte della summenzionata abrogazione.

(2-02930)

« Nan ».